



SENT. N. 72/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere

Ivano MALPESI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23587 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

**1. C. S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, cod.

fisc. e p. IVA *omissis*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro

Sciolla, Sergio Viale, Giovanni Battista Bramard e Diego Iula, presso il cui

studio è elettivamente domiciliata in Torino, C.so Vittorio Emanuele n.92, PEC

*alessandrosciolla@pec.ordineavvocatitorino.it*

*sergioviale@pec.ordineavvocatitorino.it*

*giovannibattistabramard@pec.ordineavvocatitorino.it*

*diegoiula@pec.ordineavvocatitorino.it*

**2. P. S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in

*omissis*, via *omissis* n. 38, cod. fisc. e p. IVA *omissis*, **non**

**costituita;**

**3. F.P.,** nato a *omissis*, il *omissis*, cod. fisc.

*omissis*, residente in *omissis* Via *omissis* n. 11,

int. 1, in proprio e quale presidente del Consiglio di amministrazione di P.

s.r.l. dal 12/9/2017, nonché amministratore unico della stessa società dal

2/9/2015, **non costituito;**

**4. G.G.,** nato a *omissis*, il *omissis*, cod. fisc.

*omissis*, in proprio e quale amministratore delegato della

P. s.r.l. dal 12/9/2017, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo

Campanile, presso il cui domicilio digitale PEC

*massimo.campanile@milano.pecavvocati.it* è elettivamente domiciliato;

**5. F.M.,** nata a *omissis* il *omissis*, cod.

fisc. *omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo

Andreatta, presso il cui domicilio digitale PEC

*angelo.andreatta@venezia.pecavvocati.it* è elettivamente domiciliata;

**6. I.R.,** nato a *omissis* il *omissis*, cod. fisc.

*omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Piergiorgio Oss,

presso il cui domicilio digitale PEC

*piergiorgiooss@pec.ordineavvocatitrevise.it* è elettivamente domiciliato;

**7. P.M.,** nato a *omissis* il *omissis*, cod.

fisc. *omissis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino

Nobile e Calogero Nobile, presso i cui domicili digitali PEC

*antoninonobile@pec.it* e *avvcalogero.nobile@pecavvocatifrosinone.it* è

elettivamente domiciliato;

**8. P.M.,** nato a *omissis* il *omissis*, cod. fisc.

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Nobile e                     |  |
|  | Calogero Nobile, presso i cui domicili digitali PEC <i>antoninonobile@pec.it</i> e |  |
|  | <i>avvcalogero.nobile@pecavvocatifrosinone.it</i> è elettivamente domiciliato;     |  |
|  | Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2024, il Consigliere relatore Dott.    |  |
|  | Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del             |  |
|  | Procuratore Regionale Quirino Lorelli e i difensori dei convenuti costituiti (con  |  |
|  | l’eccezione dell’avv. Massimo Campanile, assente), come da verbale.                |  |
|  | Ritenuto in                                                                        |  |
|  | FATTO                                                                              |  |
|  | 1. La Procura regionale, con l’atto introduttivo del giudizio, ha agito nei        |  |
|  | confronti degli odierni convenuti per sentirli condannare in solido al pagamento   |  |
|  | della complessiva somma di euro 11.972.641,83, ovvero di euro 11.861.860,04        |  |
|  | (già dedotta in compensazione la somma di euro 110.781,79, di cui alla nota        |  |
|  | GSE del 29/07/2022), nonché di euro 1.037.401,49                                   |  |
|  | (unmilionetrentasettemilaquattrocentouno/49), in favore di GSE (Gestore            |  |
|  | Servizi Energetici) S.p.a. e GME (Gestore Mercati Energetici) S.p.a. e per esse    |  |
|  | del MEF (che detiene <i>in house</i> GSE, a propria volta azionista unico del GME) |  |
|  | e del MISE.                                                                        |  |
|  | L’azione coinvolgeva originariamente altri convenuti (gli amministratori della     |  |
|  | società C. S.r.l., la società E. S.r.l. ed il proprio                              |  |
|  | amministratore), i quali definivano la propria posizione mediante giudizi          |  |
|  | abbreviati, accolti con i decreti nn. 32-33/2023 e definiti con le sentenze nn.    |  |
|  | 31-32/2024 di questa Sezione.                                                      |  |
|  | A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce, in estrema sintesi,      |  |
|  | l’indebito ottenimento da parte delle società C. S.r.l. ed E.                      |  |
|  | - pag. 3 di 55 -                                                                   |  |

S.r.l., di “certificati bianchi” o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), rilasciati dal GSE e percepiti dalle suddette imprese in qualità di ESCO (Energy Service Company), quale effetto di condotte dolose e fraudolente poste in essere dai convenuti e consistite, in particolare, nella falsa attestazione di risparmi energetici.

L’azione è originata dalla trasmissione, per competenza territoriale da parte della Procura presso la Sezione giurisdizionale del Veneto di questa Corte, degli esiti di una denuncia della Guardia di Finanza e di una articolata indagine penale delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, sfociata nel procedimento R.G.N.R. 4613/2018.

Dalle suddette indagini erano emerse una serie di condotte illecite finalizzate all’indebito ottenimento a favore di plurime Energy Service Company, c.d. società ESCO, con sede legale in diverse province italiane, di n. 570.440 Titoli di Efficienza Energetica (TEE) - c.d. "Certificati bianchi" - per un valore complessivo di euro 134.202.460,56, tra le quali quelle oggetto del presente giudizio relative alle società C. S.r.l. e E. S.r.l., aventi sede a Torino e operanti in Piemonte.

Nella fattispecie in esame, secondo la prospettazione attorea, le due predette società avrebbero, con il determinante apporto degli altri soggetti evocati (che avrebbero agito sostanzialmente quali soci occulti e amministratori di fatto delle medesime), ottenuto indebitamente i c.d. "Certificati Bianchi", mediante la falsa attestazione dell’esecuzione di progetti di miglioramento energetico sui vetri e sull'involucro edilizio di edifici (isolamento di pareti e coperture per riscaldamento e raffrescamento), in realtà mai eseguiti. La suddetta circostanza sarebbe stata confermata, nel corso delle indagini penali condotte dalla Procura

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, dai committenti e dai               |  |
|  | beneficiari dei lavori di efficientamento energetico (c.d. clienti-partecipanti).    |  |
|  | Gli elementi probatori raccolti farebbero emergere, in particolare, la falsità dei   |  |
|  | documenti oggetto delle RVC presentate per conto delle società C.                    |  |
|  | ed E., predisposti al solo fine di legittimare l'accesso al sistema dei TEE,         |  |
|  | simulando l'effettività delle opere edili rivendicate nei correlati progetti di      |  |
|  | efficientamento energetico.                                                          |  |
|  | Una volta percepiti i TEE, veri e propri titoli negoziabili, le società li avrebbero |  |
|  | poi monetizzati sul mercato gestito da GME (Gestore Mercati Energetici)              |  |
|  | S.p.a., dove sarebbero circolati sino alla loro definitiva presentazione per         |  |
|  | l'erogazione di un contributo dall'ultimo prenditore dei titoli.                     |  |
|  | GSE S.p.a., a seguito di un controllo documentale, si avvedeva della falsità dei     |  |
|  | documenti oggetto delle RVC (Richieste di Verifica e Certificazione dei              |  |
|  | Risparmi energetici) presentate dalla due società.                                   |  |
|  | L'Ente comunicava, pertanto, alle suddette società la decadenza dal diritto          |  |
|  | all'ottenimento degli incentivi e richiedeva la restituzione dei titoli conseguiti   |  |
|  | (n. 52.059 TEE dalla C. e n. 4.203 dalla E.) o del valore                            |  |
|  | corrispondente al contributo tariffario definito dall'Autorità per gli anni dal      |  |
|  | 2015 al 2018, sulla base dei prezzi di mercato medi mensili, quantificato            |  |
|  | rispettivamente in euro 11.972.641,83 per la C. e in euro                            |  |
|  | 1.037.401,49 per la E.                                                               |  |
|  | I provvedimenti di revoca e decadenza venivano impugnati dinanzi al T.A.R.           |  |
|  | del Lazio, con giudizi che risultano ancora in corso.                                |  |
|  | Richiamata copiosa giurisprudenza in tema di giurisdizione contabile, anche          |  |
|  | nei confronti dei soggetti ingeritisi di fatto nella gestione delle risorse          |  |
|  |                                                                                      |  |
|  | - pag. 5 di 55 -                                                                     |  |

pubbliche, a fondamento della propria prospettazione la Procura Regionale

richiama tre distinte fonti di prova, invero tra loro intersecantesi.

Da un lato vi sarebbero le risultanze degli atti di indagine compiuti dalla Guardia di Finanza di Treviso, sfociate nelle informative agli atti, dirette alla Procura della Repubblica di Treviso e poi trasmesse alla Procura erariale.

In secondo luogo, tali risultanze sarebbero compendiate nei provvedimenti emessi, a carico dei convenuti, nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Treviso, ed in particolare nelle diverse ordinanze cautelari, reali e personali, ivi adottate nei loro confronti e confermate in sede di riesame e in Cassazione.

L'ultimo pilastro di prove a carico degli odierni convenuti, ad avviso del P.M., sarebbe poi rappresentato dalle verifiche compiute dallo stesso GSE nei confronti delle pratiche di efficientamento energetico presentate dalle società C. ed E., che facevano emergere numerose anomalie esitate nei provvedimenti di revoca e annullamento dei certificati bianchi, rilasciati in favore delle stesse.

Il danno contestato ai convenuti dall'attore pubblico corrisponde dunque, per quanto attiene alla società C., al valore monetario, calcolato sulla base dei prezzi di mercato medi mensili, dei n. 52.059 TEE (Titoli di Efficienza Energetica) dalla stessa ottenuti nel periodo dal 2015 al 2018 e poi revocati dal GSE, a fronte delle n. 74 RVC (Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi energetici) presentate.

Per quanto riguarda, invece, la società E. S.r.l., il danno azionato corrisponde al valore monetario, calcolato sulla base dei prezzi di mercato medi mensili, dei n. 4.203 TEE (Titoli di Efficienza Energetica) percepiti dalla stessa

nel periodo dal 2015 al 2018 e parimenti revocati dal GSE, a fronte delle n. 3

RVC (Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi energetici) presentate.

In relazione alla ripartizione del danno, secondo la prospettazione attorea la truffa sarebbe stata perpetrata in concorso (se non costituendo una vera e propria associazione a delinquere), da tutti i soggetti quivi evocati, con conseguente richiesta, in via principale, di loro condanna in via solidale; in subordine, il danno sarebbe da addossarsi *pro quota societatis* ai soli effettivi partecipanti all'indebito ottenimento dei certificati concernenti ciascuna delle due società, come meglio indicati nell'atto introduttivo.

**2.** Tutti i convenuti si sono regolarmente costituiti in giudizio, con l'eccezione di F.P. e della società P.

Le difese hanno sollevato una serie di eccezioni e rilievi preliminari, nonché difese di merito, così sintetizzabili:

#### **2.1. Difetto di giurisdizione della Corte dei conti.**

La difesa di R.I. deduce la carenza di giurisdizione di questa Corte – e, in ogni caso, l'assenza dei presupposti della responsabilità contabile – per radicale assenza del rapporto di servizio.

Evidenzia, infatti, di aver assunto la qualità di dipendente della P. S.r.l. solo nel 2015 e dunque successivamente alla costituzione del sodalizio criminoso, avvenuta nel 2014, e di avere comunque avuto nella vicenda un ruolo meramente operativo di falsificazione documentale, senza aver beneficiato dei proventi economici dell'asserita condotta criminosa e senza aver mai operato sui conti delle società. Ciò non consentirebbe di configurare il ruolo di amministratore di fatto e socio occulto delle due ESCO addebitatogli

dalla Procura, con conseguente carenza di qualsivoglia rapporto di servizio con la p.a.

La difesa di M. e M. P. deduce, analogamente, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore della giurisdizione ordinaria, vertendo il presente giudizio, a loro avviso, sulle domande di restituzione di somme indebitamente percepite (e dunque su un indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.). La difesa adduce, a sostegno, precedenti giurisprudenziali in materia di percezioni previdenziali, che sarebbero peraltro espressione di un principio generale sul riparto di giurisdizione tra G.O. e Giudice contabile.

A tale tipologia di eccezione può essere ricondotta anche la difesa di M. F., la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione all'intervenuto svolgimento di mere mansioni materiali (quali, nel caso di specie, l'ipotizzata attività di falsificazione di documentazione sottesa alla presentazione delle RVC). L'assenza di funzioni manageriali farebbe, pertanto, difettare in capo alla prevenuta la qualifica soggettiva idonea a configurare la sussistenza di un rapporto di servizio, tale da legittimarne la chiamata nel presente giudizio.

Analogamente, può essere ricondotta ad una questione di giurisdizione anche la deduzione della società C., secondo la quale l'esborso per l'acquisto dei TEE successivamente annullati non integrerebbe un danno erariale. I medesimi sarebbero stati, infatti, venduti ad operatori privati a mezzo di contratti bilaterali, cosicché le risorse utilizzate dal G.M.E. non sarebbero da qualificarsi pubbliche, bensì private.

## 2.2. Incompetenza territoriale della Corte dei conti del Piemonte.

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | La difesa di M.F. eccepisce l’incompetenza territoriale, ex art.                     |  |
|  | 20 c.g.c., di questa Sezione a favore della Sezione territoriale del Lazio, in       |  |
|  | quanto i TEE emessi dal GSE venivano accreditati su “dossier titoli”                 |  |
|  | informatizzati e dematerializzati gestiti dallo stesso GSE e dal GME, e dunque       |  |
|  | allocati in Roma.                                                                    |  |
|  | G.G. eccepisce, invece, l’incompetenza territoriale di                               |  |
|  | questa Sezione territoriale a favore di quella della Lombardia, fondandola sul       |  |
|  | proprio ruolo di amministratore delegato dal 12/09/2017 della società P.             |  |
|  | S.R.L., avente sede legale a Milano.                                                 |  |
|  | La difesa di M. e M. P. deduce, infine, l’incompetenza                               |  |
|  | territoriale della Sezione Piemonte a favore di quella del Lazio per ragioni         |  |
|  | sostanzialmente analoghe a quelle della difesa F., nonché per la                     |  |
|  | molteplicità delle società coinvolte, di cui solo due aventi sede in Piemonte.       |  |
|  | <u>2.3. Nullità/inammissibilità dell’atto di citazione o improcedibilità della</u>   |  |
|  | <u>domanda attorea.</u>                                                              |  |
|  | La difesa di I. deduce la nullità dell’atto di citazione attoreo per                 |  |
|  | mancata esposizione dei fatti, nonché il mancato assolvimento dell’onere della       |  |
|  | prova, ai sensi del combinato disposto dell’art. 86, co. 2, lett. e) e co. 6, c.g.c. |  |
|  | La nullità/inammissibilità della citazione a giudizio viene eccepita, altresì, dalla |  |
|  | difesa G., in relazione alla mancata contestazione di specifici fatti                |  |
|  | che possano configurare un danno all’Erario e/o l’elemento soggettivo in capo        |  |
|  | al presunto responsabile, essendosi la Procura limitata a riportare i fatti e le     |  |
|  | imputazioni oggetto del procedimento penale, ancora allo stadio delle indagini       |  |
|  | preliminari.                                                                         |  |
|  | La difesa di M.F. contesta, poi, la contraddittorietà                                |  |
|  |                                                                                      |  |
|  | - pag. 9 di 55 -                                                                     |  |

dell'esposizione dei fatti a proprio carico contenuta in citazione, dal momento che la stessa viene definita come amministratore di fatto e socio occulto delle società C. ed E. e prenditore di fatto del controvalore dei TEE, ma, al contempo, quale mero *"braccio operativo"* dell'organizzazione, nonché *"materiale redattrice della documentazione falsa"*.

Deduce, inoltre, l'improcedibilità della domanda nei propri confronti per carenza di interesse ad agire, in quanto GSE, MEF e gli altri soggetti pubblici coinvolti già disporrebbero di non meglio specificati titoli giudiziali rappresentativi del credito erariale, la cui esecuzione si sarebbe, peraltro, già rivelata infruttuosa.

Anche la difesa P. deduce che l'atto di citazione sarebbe nullo, per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa dei convenuti, a causa della genericità e apoditticità delle contestazioni mosse a proprio carico e per l'instaurazione di un contraddittorio solo parziale, non coinvolgente in giudizio altri soggetti asseritamente responsabili.

L'azione della Procura sarebbe poi inammissibile per mancanza dei presupposti per il suo avvio, in quanto il danno erariale sarebbe solo potenziale, risultando privo dei requisiti di concretezza ed attualità, necessari per l'avvio del giudizio di responsabilità: la legittimità degli atti di annullamento e revoca dei TEE emessi dal GSE sarebbe, infatti, tuttora *sub iudice*, essendo stati impugnati dinanzi al T.A.R. del Lazio, non ancora pronunciatisi sulla vicenda pur avendo respinto i ricorsi per decreto monitorio proposti dal GSE.

#### 2.4. Istanza di sospensione del giudizio.

M. e M. P., in via preliminare, richiedono la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento

penale R.G.N.R. 4613/2018 (n. 3984/2019 R.G. G.I.P.), pendente innanzi al Tribunale di Treviso, che rivestirebbe carattere pregiudiziale rispetto all'accertamento della responsabilità dei convenuti nel presente giudizio, dal momento che gli atti dell'indagine penale, richiamati nell'invito a dedurre e poi nell'atto di citazione e utilizzati dalla Procura Regionale per contestare indistintamente a tutti i convenuti la perpetrazione di una condotta truffaldina, si trovano tuttora allo stadio delle indagini preliminari.

#### 2.5. Prescrizione del credito erariale.

Taluni convenuti (con l'eccezione di F.M. e P. M. e M.) eccepiscono la prescrizione del credito erariale.

La società C. S.r.l., in particolare, deduce la prescrizione integrale del danno erariale, essendo gli ultimi atti di accoglimento delle RVC risalenti al 30/08/2016 e non valendo, quali atti interruttivi, i successivi provvedimenti di annullamento dei TEE. La prescrizione sarebbe, in ogni caso, quantomeno parziale per l'importo di euro 221.294,10, corrispondente ai TEE emessi in forza delle RVC annullate con il provvedimento del GSE del 27/11/2017, e quindi oltre il quinquennio anteriore alla notifica dell'invito a dedurre, avvenuto nel dicembre 2022.

G.G. e I.R. deducono, analogamente, l'intervenuta prescrizione del credito erariale per decorrenza dei cinque anni antecedenti all'invito a dedurre, in quanto la presunta truffa si sarebbe consumata tra il 15 ottobre 2015 e il 17 agosto 2016: la prima RVC della C. è stata presentata, infatti, in data 15 ottobre 2015 e l'ultima in data 5 agosto 2016; mentre tutte le RVC della EN.PRO sono state presentate in data 17 luglio 2015.

## 2.6. Difese di merito.

Nel merito, tutte le difese hanno richiesto il rigetto delle domande attoree per infondatezza e asserita mancanza di prova, invocando in subordine l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

In estrema sintesi, la società C. S.r.l. ha eccepito l'inattualità del danno o, più propriamente, l'inesistenza dello stesso, non coinvolgendo somme di spettanza o provenienza pubblica.

Il danno andrebbe, in ogni caso, circoscritto alla somma effettivamente percepita dalla C. per la vendita dei TEE (Titoli di efficienza energetica), pari a euro 7.935.738,60, come risultante dai contratti e dalle fatture emesse e prodotte agli atti.

Ha eccepito, poi, l'infondatezza della domanda attorea nell'*an*, pur avendo i propri amministratori definito il giudizio in via abbreviata: mancherebbe, infatti, la sussistenza di una condotta illecita e, in ogni caso, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. La società C., infatti, sarebbe stata ignara della falsità delle RVC presentate a proprio nome, per essersi affidata, per la loro predisposizione e presentazione, ad una società di consulenza, la P. S.r.l. riferibile al F., lamentando di essere stata da questi (e dagli altri soggetti attorno a lui gravitanti) utilizzata, nella sostanza, come strumento inconsapevole della truffa perpetrata dagli stessi a scapito del GSE.

Sotto tale profilo, non sarebbe inoltre a sé addossabile alcuna solidarietà passiva, rispetto agli altri convenuti e tantomeno con riferimento al danno riferibile ai TEE percepiti dalla società E. S.r.l., non risultando alcuna prova del proprio coinvolgimento doloso nella vicenda.

La difesa di G.G. ha dedotto l'infondatezza in fatto e

in diritto delle contestazioni mosse nei propri confronti, avendo assunto la

carica di amministratore delegato della P. S.r.l. solo nel 2017, e quindi

dopo la presentazione di tutte le RVC oggetto di giudizio.

Analoga difesa è stata svolta da R.I., che deduce di esser stato

assunto dalla P. S.r.l. come impiegato in data 01/09/2015 (e dunque

successivamente alla materiale presentazione delle RVC da parte della

E. S.r.l.) e con un ruolo meramente esecutivo, rimanendo pertanto estraneo al

momento costitutivo dell'associazione, alla sua direzione e alla spartizione dei

profitti: egli non avrebbe beneficiato, a differenza di altri concorrenti, dei

proventi economici dell'asserita condotta criminosa.

La difesa dei sig.ri M.P. e M.P. ha sottolineato,

in particolare, la mancanza di prova in ordine al contestato elemento soggettivo

doloso, che nell'assunto attoreo si baserebbe, esclusivamente, su presunti

riscontri emersi in sede penale.

Contestano, altresì, l'erronea quantificazione del danno erariale,

“autodeterminata” dal GSE in funzione del valore attuale dei titoli, anziché in

considerazione dei valori relativi al prezzo di cessione dei medesimi, nonché

l'imputazione di una propria responsabilità solidale, in relazione al proprio

limitato apporto causale alla determinazione del danno erariale e a causa della

mancata citazione a giudizio di (non meglio precisati) altri responsabili dei fatti

ascritti.

La difesa di M.F. infine, ha contestato l'assenza di prove circa

il ruolo di falsificazione documentale imputatogli dalla Procura.

**3.** Nella pubblica udienza, le parti hanno ulteriormente illustrato le

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | argomentazioni sopra esposte e confermato le conclusioni già rassegnate nei          |  |
|  | propri atti scritti. Il Pubblico Ministero ha, altresì, richiesto che la Sezione,    |  |
|  | preso atto dell'incidenza nella presente causa del contenuto del decreto             |  |
|  | definitorio del rito abbreviato e della successiva sentenza di estinzione del        |  |
|  | giudizio nei confronti degli amministratori della società C., odierna                |  |
|  | convenuta, sollevi questione di legittimità costituzionale dell'articolo 130,        |  |
|  | commi 6 e 9, del Codice di Giustizia Contabile, in relazione agli artt. 3, 24, 81,   |  |
|  | 97 e 107 Cost., per le ragioni meglio esplicate a verbale.                           |  |
|  | La causa è stata trattenuta in decisione.                                            |  |
|  | Considerato in                                                                       |  |
|  | <b>DIRITTO</b>                                                                       |  |
|  | <b>1.</b> In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti     |  |
|  | F.P. e P. S.r.l., ai sensi dell'articolo 93 c.g.c., stante la                        |  |
|  | mancata costituzione in giudizio a fronte della ritualità della notifica nei loro    |  |
|  | confronti, effettuata a mani del F. e per mezzo di posta elettronica                 |  |
|  | certificata nei confronti della società, ai sensi degli artt. 6 ed 88, comma 6, del  |  |
|  | Codice di giustizia contabile.                                                       |  |
|  | <b>2.</b> Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di |  |
|  | giurisdizione di questa Corte formulata da talune difese.                            |  |
|  | L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.                                     |  |
|  | Com'è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr., da         |  |
|  | ultimo, Cass., S.U., n. 111/2020), è configurabile un rapporto di servizio tra la    |  |
|  | P.A. erogatrice di un contributo gravante sulle finanze pubbliche ed i soggetti      |  |
|  | privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello            |  |
|  | preventivato o comunque ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima       |  |
|  | - pag. 14 di 55 -                                                                    |  |

percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (cfr.

Cass., S.U., n. 5019/2010), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui

erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Il privato che benefici di contributi pubblici o si inserisca a qualsivoglia titolo

nel relativo procedimento di concessione è, infatti, compartecipe diretto e

fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d.

funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione e, conseguentemente,

sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica

amministrazione, può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa

Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente erogante (cfr. Cass.,

S.U., n. 1774/2013; *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I App., n. 20/2011 e n.

256/2011).

L'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti trova, infatti,

*“adeguata giustificazione nell'avvenuta prospettazione di un pregiudizio*

*connesso a condotta idonea a frustrare la coerenza dell'utilizzazione dei*

*contributi pubblici erogati con gli specifici vincoli ad essi impressi dalla legge”*

(Cass., S.U., n. 2357/2014).

In materia di contributi pubblici, il parametro di riferimento per il radicamento

della giurisdizione è rappresentato, dunque, dall'avere il soggetto agente inciso

*“sul programma imposto dalla P.A”.*

È pertanto indifferente il titolo giuridico in base al quale ciò sia avvenuto:

secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, infatti, l'instaurazione del

rapporto di servizio può ugualmente fondarsi su di un contratto di diritto privato

con la p.a., su di una concessione amministrativa, o può anche mancare

qualsiasi formalizzazione, quando l'attività di ingerenza nella gestione del

pubblico denaro sia espletata in via di fatto.

Il criterio discrezionale per stabilire la giurisdizione contabile rispetto a quella ordinaria non deve essere, pertanto, incentrato sulla qualità del soggetto agente, quanto piuttosto sulla tipologia del danno e sulla finalità che ha caratterizzato l'attività posta in essere, cosicché è decisivo verificare se il privato, nell'incidere sul programma imposto dalla Pubblica Amministrazione per il beneficio del contributo pubblico, abbia realizzato alla stessa un danno, inteso nel senso della destinazione della pubblica risorsa a finalità diverse da quelle previste dalla legge, o comunque nella mancata realizzazione di queste ultime (cfr. Cass., S.U., ord. n. 4511/2006).

La giurisdizione non è, quindi, necessariamente legata, come adombrano le difese eccezionali, alla concreta e diretta percezione della provvista pubblica o all'esistenza di un vincolo giuridico o fattuale con i soggetti beneficiari della medesima, quanto, piuttosto, all'aver espletato una fattiva partecipazione alla fattispecie distrattiva della stessa: il perimetro della giurisdizione va, pertanto, individuato in relazione alla pubblicità del danno, ricomprendendovi tutte quelle condotte che, nella prospettazione attorea, hanno determinato, con efficienza causale, il danno azionato (cfr. questa Sezione, sentenza n. 234/2023).

La determinazione causale del danno erariale attraverso una condotta distrattiva accomuna, nella prospettazione attorea, le posizioni di tutti gli odierni convenuti, ai quali è imputato, pur nella diversità dei rispettivi ruoli e funzioni, di aver eziologicamente determinato la distrazione dei contributi pubblici al risparmio energetico mediante la formazione e/o presentazione dei falsi progetti di efficientamento energetico. Tale ruolo incidente sulla finalità distrattiva è,

poi, effettivamente riscontrabile in capo a ciascuno dei convenuti, come più

compiutamente si dirà nel merito: non può che conseguirne, pertanto,

l'affermazione della giurisdizione contabile nei loro confronti.

**3.** Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale di questa

Sezione, sollevata in particolare dalle difese dei convenuti F.,

G. e P.

Le eccezioni sono motivate sulla base della sede del GSE e del GME, enti

gestori dei TEE e del relativo mercato dei titoli dematerializzati, ovvero sulla

base della pluralità delle sedi delle ES.CO coinvolte, sparse su tutto il territorio

nazionale seppur estranee al presente giudizio, che radicherebbero, in entrambi

i casi, la competenza presso la Sezione Lazio di questa Corte; ovvero ancora

sulla base della sede legale della società di appartenenza dei convenuti, con

asserita competenza territoriale della Sezione Lombardia (nel caso di

G., amministratore delegato della P. s.r.l., sita in Milano).

I rilievi sono privi di pregio.

Ritiene la Sezione che la competenza territoriale, ai sensi dell'articolo 18,

comma 1, lettera b), c.g.c., possa essere agevolmente radicata in Piemonte sulla

base del criterio della condotta, declinata con le peculiarità del rapporto di

servizio: come risulta dai provvedimenti penali prodotti dal requirente e dalla

ricostruzione dei fatti che ne consegue, è in questa Regione che è stata, infatti,

posta in essere *“l'attività di gestione di beni pubblici”* foriera di danno (cfr.

questa Sezione, sentenza n. 121/2022).

La sede delle due società C. ed E. (pacificamente situate a

Torino e in Piemonte), ed il conseguente luogo di percezione e gestione dei

certificati bianchi (vedasi, sul punto, Corte dei conti, SS.RR. n. 4/2002/QM:

“laddove trattasi di incentivazioni pubbliche a favore di soggetti privati/persone giuridiche – il foro competente va individuato nel luogo dove il soggetto ha la sua residenza o la sua sede”) radicano, infatti, la competenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale, tanto sotto il profilo del luogo di gestione del bene pubblico, quanto sotto quello del luogo di verifica del danno (in termini, vedasi anche Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 26/2023 e ord. n. 6/2020), rendendo del tutto irrilevanti la sede degli enti danneggiati GSE e GME ovvero delle società di cui i convenuti erano dipendenti o amministratori.

4. Ancora, deve essere respinta l’istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale R.G.N.R. 4613/2018, pendente allo stadio delle indagini preliminari dinanzi al Tribunale di Treviso. Appare pleonastico, infatti, ribadire la risaputa autonomia tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, tra i quali non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità giuridica, unica circostanza legittimante la sospensione, ex art. 106, comma 1, c.g.c. (*ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. I App., n. 64/2022; Sez. II App., n. 56/2022 e n. 220/2022).

Nessun contrasto di giudicati è, dunque, neppure astrattamente ipotizzabile tra i due giudizi, attesa la sostanziale diversità tra l’oggetto dell’accertamento del procedimento penale rispetto a quello del giudizio contabile per *petitum* e *causa petendi*, oltre che per le possibili conseguenze giuridiche, di sanzione punitiva penale nel primo caso e risarcitorie nel secondo (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, n. 26/2023).

I due giudizi, inoltre, soggiacciono a differenti regole di giudizio sul piano probatorio, poiché “[n]el processo civile ed in quello contabile sussiste la

*regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non' (cfr.*

Corte dei conti, SS.RR., n. 28/2015/QM; Cass., n. 21619/2007), regola quest'ultima che va declinata sulla base degli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui attendibilità va verificata attraverso i relativi elementi di conferma, ai sensi dell'art. 95 c.g.c. Di converso, nel giudizio penale vale la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., n.268/2022), principio più volte affermato da univoca giurisprudenza contabile (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. II App., n. 111/2021; Sez. III App., n. 221/2020 e n.110/2018, Sez. giur. Emilia-Romagna n.122/2022, Sez. giur. Piemonte n.98/2022; Sez. giur. Trentino-Alto Adige, Trento, n.56/2022; Sez. giur. Basilicata, n. 38/2021; Sez. giur. Calabria, n. 105/2021).

Ne consegue che, ai fini che qui ci occupano, come meglio si dirà nel merito, le risultanze delle indagini penali sono liberamente valutabili da questo Giudice ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa secondo il criterio probabilistico, senza che alcun detrimento possa derivare dalla circostanza che le stesse siano state assunte in mancanza del contraddittorio proprio della fase del giudizio dibattimentale; elemento certamente rilevante per il metro di giudizio proprio del processo penale, ma non per quello contabile o civile.

5. Le difese di alcuni convenuti eccepiscono la nullità o inammissibilità dell'atto di citazione, per una serie di ragioni riassumibili nella presunta genericità, apoditticità e talora contraddittorietà delle contestazioni mosse a proprio carico, oltre che della mancata chiamata in giudizio di ulteriori soggetti asseritamente coinvolti.

L'assunto appare infondato, non assurgendo le pur presenti manchevolezze e

talora sommarietà dell'atto di citazione alla soglia necessaria per sancirne la radicale sanzione della nullità.

Ai sensi dell'articolo 86 del codice di giustizia contabile, infatti, l'atto di citazione deve contenere *“l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”* (art. 86, comma 2, lettera e], c.g.c.), e la mancanza di tali elementi è causa di nullità del medesimo, ai sensi del successivo comma 6.

Il comma 7, nell'ipotesi di avvenuta costituzione del convenuto, non prevede, peraltro, alcuna immediata sanzione di improcedibilità della domanda processuale affetta da tali vizi, bensì la possibilità di sanatoria della nullità mediante integrazione della domanda, ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente.

Nella fattispecie, la disamina dell'atto di citazione (da effettuarsi nel suo complesso, e prescindendo da una verifica meramente formale, cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 188/1996 e n. 3269/1995) rileva infatti, come sufficientemente individuati il *petitum* e la *causa petendi* della domanda attorea, quantomeno mediante il riferimento alle ipotesi di imputazione (addebiti provvisori) emergenti in sede di indagini preliminari penali, mentre gli elementi probatori a sostegno della medesima risultano comunque richiamati, talvolta per *relationem* e talaltra, più compiutamente, rispetto alle risultanze delle medesime indagini preliminari e al contenuto dei provvedimenti cautelari ivi assunti.

In altri termini il Collegio, in disparte la sopra citata possibilità di sanatoria (unico possibile effetto della dedotta nullità, attesa l'avvenuta costituzione dei convenuti eccepenti, ex art. 86 commi, 6 e 7 del c.g.c.; cfr. Corte dei conti, Sez.

giur. Emilia-Romagna, n. 117/2019), rileva come, nella fattispecie, il tenore stesso delle compiute difese delle parti convenute costituite, rivolte specificamente (e con dovizia di argomentazioni) agli addebiti di condotta ed agli importi di danno imputati dall'attore pubblico e rispetto ad essi sufficientemente circostanziate, attestano l'insussistenza della lamentata genericità ed indeterminatezza della domanda attorea. Le prospettate eccezioni di nullità o inammissibilità dell'atto introduttivo devono conseguentemente essere ricondotte, piuttosto, a censure attinenti l'infondatezza o l'asserita carenza di supporto probatorio delle violazioni contestate e delle relative voci di nocumento; e dunque, in ultima analisi, si traducono in questioni attinenti al merito della controversia, piuttosto che non alla corretta instaurazione di un valido contraddittorio processuale, al cui presidio sono poste le norme in tema di nullità della citazione.

Quanto, infine, alla dedotta nullità dell'atto introduttivo per mancata chiamata in giudizio di ulteriori soggetti presunti responsabili, in disparte la considerazione per cui la disamina delle risultanze di indagine penale non evidenzia la partecipazione di ulteriori soggetti alla presentazione delle RVC in questo giudizio coinvolte, è appena il caso di rilevare che, comunque, la natura strettamente personale della responsabilità erariale consente lo svolgimento del giudizio anche in assenza di taluni dei compartecipi, atteso che, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del c.g.c., “[q]uando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza”; circostanza che, peraltro, se da un lato

non determina alcuna improcedibilità dell'azione asseritamente carente di contraddittorio integro, dall'altro, come meglio risulterà nel merito, appare estranea alla fattispecie oggetto del presente giudizio.

6. È stata, altresì, eccepita l'improponibilità dell'odierna azione erariale, in ragione di un difetto di attualità e concretezza del danno, poiché i provvedimenti di decadenza emessi dal GSE sarebbero oggetto di impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo, tuttora pendente, ovvero perché (asseritamente) il GSE già disporrebbe di titoli giudiziali relativi al medesimo credito, seppur opposti in sede amministrativa o infruttuosi.

Le questioni sono, ancora una volta, infondate.

È principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., nn. 9901/2006, 26469/2011 e 10101/2018), che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio amministrativo e quello di responsabilità, *“non realizzandosi alcuna pregiudiziale amministrativa neppure quando nel giudizio per danno erariale debba valutarsi la legittimità di un atto amministrativo”* (Cass., S.U., n. 21291/2005).

Quanto all'esistenza di titoli giudiziali già formati (decreti ingiuntivi del giudice amministrativo), occorre preliminarmente rilevare che nel caso di specie, sul piano fattuale, i ricorsi per decreto ingiuntivo proposti dal GSE per la restituzione del controvalore monetario dei TEE emessi a favore delle società C. ed E. sono stati respinti dal T.A.R. del Lazio (decreti n. 06876/2019 e n. 00353/2020). Non risulta pertanto sussistente, allo stato, alcun titolo giudiziale a tutela dei crediti del GSE.

Sul piano giuridico, in ogni caso, alle considerazioni che precedono si aggiunge il pacifico principio per cui *“il diritto azionato dal P.M. contabile, pur traendo*

*origine dal medesimo fatto lesivo dei beni e degli interessi pubblici, si distingue dal diritto di credito, di natura civilistica, di cui è titolare la singola Amministrazione, non essendo finalizzato soltanto a farle conseguire un titolo esecutivo per la reintegrazione patrimoniale, ma anche ad accertare l'esistenza di comportamenti illeciti, connotati da dolo o colpa grave, imputabili ad un determinato soggetto nell'ambito di un rapporto con la P.A.”* (cfr. Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 131/2013; questa Sezione, n.182/2022).

L'eventuale coesistenza di titoli giuridici traenti origine dallo stesso fatto e formati in sedi giudiziali differenti va, pertanto, risolta in sede esecutiva, trattandosi di un'interferenza di giudizi del tutto indipendenti (*ex plurimis*, Cass., S. U., n. 822/1999 e n. 22406/2018); talché l'unico limite, lungi dal costituire ragione di inammissibilità o improcedibilità dell'azione erariale, è rappresentato dal divieto di duplicazione del risarcimento, nel senso che va rilevata *“la permanente attualità del danno”* erariale, il quale *“viene meno solo con l'effettivo recupero delle somme illegittimamente erogate”* (Corte dei conti, Sez. II App., n. 1/2022; in termini, anche Sez. II App., n. 149/2023 e n. 153/2022).

7. Nel corso dell'udienza pubblica di trattazione, il Procuratore Regionale, con riferimento alla possibile interferenza tra l'esito del giudizio con rito abbreviato, definito ex art. 130 c.g.c. nei confronti degli amministratori della società C. S.r.l., e il presente ordinario giudizio di responsabilità amministrativa a carico della medesima società, che avrebbero asseritamente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, ha sostenuto che la sentenza definitiva del rito abbreviato rivestirebbe carattere di giudicato esterno

implicito con effetti preclusivi in ordine alla definizione del presente giudizio, sussistendo pertanto i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 c.g.c., commi 6 e 9, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 81, 97, e 107 Cost.

I difensori della società C., riservandosi di produrre eventualmente memorie scritte in relazione alla questione solo sommariamente adombrata dalla Procura Regionale in fase di discussione, pur non esprimendosi in ordine alla suddetta ipotesi ermeneutica, hanno comunque sostenuto che, in ogni caso, la questione non sarebbe rilevante ai fini della decisione, concernendo una norma (l'art. 130 c.g.c.) riguardante un giudizio o comunque una fase dello stesso (a rito abbreviato) diverso da quello che qui ci occupa e nel quale la questione viene sollevata: mancherebbe, pertanto, un idoneo giudizio *a quo* nel quale sollevare la questione, concernente norma a questo giudizio non pertinente.

**7.1.** La questione di legittimità costituzionale sollevata (o meglio soltanto adombrata in fase dibattimentale dal Procuratore regionale, che non ha ritenuto di meglio puntualizzarla e illustrarla in apposita e più compiuta memoria scritta), in ordine all'art. 130 c.g.c., appare manifestamente irrilevante e comunque infondata, poiché muove da un'ipotesi interpretativa della norma del tutto errata.

**7.2.** In primo luogo, nell'ambito di un giudizio con pluralità di convenuti, la disciplina di cui all'art. 130 c.g.c. non attribuisce in alcun modo portata preclusiva o di giudicato esterno né al decreto ammissivo né alla sentenza definitiva del giudizio abbreviato, per il quale taluni di essi abbiano optato, nel successivo giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti degli

ulteriori soggetti coinvolti, quand'anche questi ultimi siano organicamente collegati ai primi.

Occorre ricordare, infatti, che pacificamente il giudizio contabile, laddove siano individuati come responsabili dal requirente una pluralità di convenuti, non dà luogo a un litisconsorzio necessario ma meramente facoltativo, con conseguente scindibilità dei relativi rapporti giuridici e processuali, che rimangono separati e distinti, e ciò anche quando l'attore pubblico abbia scelto di convenire in giudizio tanto la persona giuridica, quanto le persone fisiche dei suoi amministratori.

Anche la prospettazione di una responsabilità solidale tra più convenuti non è di impedimento all'attuazione di tali principi, posto che, come ribadito da ultimo dalla Cassazione con la sentenza n. 17458/2013, *“l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni, non genera mai un litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati”* (in termini, *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. III App., n. 549/2013 e n. 566/2017).

La definizione del giudizio abbreviato nei confronti degli amministratori, che il Pubblico Ministero abbia liberamente scelto di convenire unitamente e in aggiunta alla persona giuridica da essi amministrata, non preclude e non pregiudica in alcun modo, pertanto, il giudizio di merito nei confronti della società. Diversamente opinando, si finirebbe col negare una distinta soggettività giuridica in capo a tali diversi soggetti, il cui titolo di

responsabilità, pertanto, deve essere (e viene comunemente) partitamente valutato.

Né la sentenza definitiva del giudizio abbreviato nei confronti degli amministratori lede in alcun modo il diritto di difesa del Pubblico Ministero in ordine alla posizione della società, posto che la pronuncia di merito avverso quest'ultima, adottata nel successivo ordinario giudizio di responsabilità, quand'anche influenzata dalla prima, sarà soggetta agli ordinari rimedi impugnatori, senza alcuna preclusione di un precedente giudicato.

**7.3.** Neppure in giurisprudenza è rinvenibile alcuna pronuncia che, in base al diritto vigente, attribuisca alla sentenza con rito abbreviato il carattere preclusivo ventilato dall'attore pubblico.

E ciò per molteplici ragioni.

La prima è che - pur originando il giudizio con rito abbreviato dalla medesima prospettazione dell'azione erariale, come formulata nell'atto di citazione originante l'ordinario giudizio di responsabilità - i due giudizi risultano in tutto autonomi, distinti e tra loro indipendenti, quanto: a) alla funzione, deflattiva nel rito abbreviato, risarcitoria nel giudizio ordinario; b) all'iniziativa, su istanza dell'interessato nel giudizio con rito abbreviato, su azione del PM contabile nel giudizio di responsabilità; c) alla ragione del domandare (*causa petendi*), sostanziandosi, per il caso del rito abbreviato, nel non venire il convenuto assoggettato al giudizio di responsabilità, previo il pagamento immediato di una somma in misura ridotta della pretesa attrice e, per il caso del giudizio ordinario, nella domanda di condanna del convenuto a titolo di responsabilità amministrativa; d) al *petitum*, in misura ridotta dell'importo richiesto per l'abbreviato, in misura piena per il giudizio ordinario.

Il fatto, poi, che condizione per l'ammissibilità al rito abbreviato sia costituita dall'assenza del doloso arricchimento del danneggiante non condiziona la qualificabilità, da parte del giudice, dell'elemento soggettivo per i convenuti nel giudizio ordinario, poiché detta qualificazione costituisce una mera deliberazione, propria della *summaria cognitio*, da parte del Collegio giudicante senza effetti di preclusione di giudicato esterno.

D'altro canto, il giudizio di responsabilità ben potrebbe concludersi nel merito anche nel senso del rigetto nell'*an* della pretesa attrice, pur nel caso in cui altri convenuti, astretti dal connesso rapporto giuridico, abbiano optato per il rito abbreviato, mediante definizione del medesimo con il pagamento della somma ridotta rispetto a quella richiesta in citazione (si veda sul punto, ad esempio, Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, sentenza n. 339/2023).

Invero, il giudizio con rito abbreviato, che abbia trovato definizione sul presupposto della delibata assenza del doloso arricchimento dei soggetti aderenti, non integra un'ipotesi di causa c.d. inscindibile con conseguente c.d. effetto espansivo esterno della pronuncia anche verso altri convenuti, per i quali il rapporto giuridico dovesse pur anche essere il medesimo.

La disciplina codicistica non prevede, infatti, che in tale situazione possa ritenersi integrabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario, dato che, come si è visto, la *ratio* dell'abbreviato consente al convenuto che lo richieda la facoltà di avvalersi del medesimo senza che sia previsto il consenso degli altri soggetti convenuti a medesimo titolo.

Ad ulteriore conferma di ciò, nell'ordinario giudizio di responsabilità non è neppure prevista alcuna ipotesi di astensione obbligatoria del giudice che abbia deciso il rito abbreviato, come invece avviene, ad esempio, per il giudizio di

merito rispetto all'antecedente giudizio cautelare.

**7.4.** In conclusione, giudizio abbreviato e giudizio ordinario di responsabilità costituiscono, per il complesso delle ragioni sopra esposte, giudizi diversi e tra loro indipendenti.

Dal che discende in radice l'assoluta assenza di qualsivoglia preclusione dell'esito della sentenza del giudizio abbreviato (o del suo decreto di accoglimento) rispetto all'ordinario giudizio di responsabilità, con conseguente irrilevanza e infondatezza della prospettata questione.

**8.** Deve quindi essere esaminata, secondo l'ordine logico, l'eccezione di prescrizione sollevata, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, dalle difese dei convenuti.

L'azione della Procura erariale sarebbe intervenuta, ad avviso delle stesse, oltre il termine di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, in quanto i titoli energetici per cui è causa sono stati riconosciuti tra il luglio 2015 e l'agosto 2016 (a seguito, cioè, dell'emissione delle RVC, quale data nella quale sarebbe stato conoscibile il supposto fatto dannoso), e dunque in data antecedente al quinquennio dalla notifica dell'invito a dedurre (intervenuto il 5 dicembre 2022), non potendo asseritamente valere come atti interruttivi i successivi provvedimenti di annullamento da parte del GSE.

Ad avviso della difesa C., poi, anche a voler considerare la successiva data degli atti di annullamento dei TEE ad opera del GSE, si sarebbe comunque verificata la prescrizione parziale per l'importo di euro 221.294,10, corrispondente ai TEE annullati con provvedimento del 27/11/2017, antecedente al predetto quinquennio.

**8.1.** Ritene il Collegio che il termine di decorrenza della prescrizione vada,

nella fattispecie, individuato nella data di annullamento dei certificati bianchi, rilevando quest'ultima come momento di conclusione dei relativi procedimenti di controllo da parte del GSE circa la veridicità delle RVC, e quindi di scoperta del danno erariale.

Come noto, è infatti applicabile in materia l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, il quale prevede che: *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*.

Tale norma si deve interpretare nel senso che il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, entro il quale deve essere esercitato il diritto al risarcimento del danno erariale, va collocato alla data in cui si realizza la conoscibilità obiettiva dello stesso nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell'amministrazione danneggiata ovvero della Procura contabile, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2935 c.c., secondo cui *“la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”* (cfr. ex plurimis, Corte dei conti, Sez. I App., n. 365/2018 e n. 8/2019; Sez. II App., n. 891/2016, n. 129/2017 e n. 182/2019; Sez. III App., n. 542/2015, n. 303/2017 e n. 170/2019).

Questo principio conosce deroga in caso di *“occultamento doloso del danno”*, ipotesi prevista dal comma 2 della citata norma, ai sensi del quale, ove vi siano stati comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, che abbiano obiettivamente impedito all'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (Corte dei conti, Sez. II App., nn. 592/2014, 1094/2015 e 77/2019), la prescrizione decorre dal momento, anche

successivo, della sua “conoscenza effettiva” (cfr., *ex multis*, questa Sezione, n. 201/2021).

**8.2.** Orbene, applicando tali consolidati principi alla fattispecie in oggetto, appare evidente al Collegio che la falsità delle RVC presentate, mediante il rilascio di documentazione relativa all’esistenza e alla regolarità di interventi rivelatisi invece insussistenti, costituisca tipica ipotesi di occultamento doloso del danno (unitamente al successivo comportamento omissivo, consistente nella mancata produzione della documentazione giustificatrice richiesta dal GSE), e abbia comunque impedito l’obiettivo conoscibilità del danno da parte di quest’ultimo, disvelatasi solo all’esito del procedimento amministrativo di verifica, esitato nell’annullamento dei TEE nel frattempo rilasciati.

Posto che, dunque, i certificati bianchi relativi alla società C. sono stati annullati con provvedimenti del 27/11/2017, 26/3/2018 e 18/4/2018, e quelli relativi alla società E. in data 21/12/2018, e posto che sono da considerarsi validi atti di esercizio del diritto, nonché interruttivi della prescrizione, le richieste di restituzione dei TEE (ovvero del loro controvalore monetario), trasmesse dal GSE in data 28/12/2017, 8/5/2018 e 1/6/2018 per quanto attiene alla società C. e in data 18/3/2019 e 30/4/2019 per quanto attiene alla società E., ne consegue che nessuna prescrizione è maturata per le poste di danno contestate in questa sede, avuto riguardo all’invito a dedurre notificato il 5 dicembre 2022.

**8.3.** Il termine di prescrizione, poi, risulta essere stato in ogni caso sospeso dall’art. 85 del d.l. n. 18/2020 (conv., con mod., dalla legge n. 113/2021), a mente del quale *“In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei*

*conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo”.*

In base all’ormai consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni emergenziali non si sono limitate “*a disciplinare una sospensione ex lege solo dei termini processuali e procedurali, ma anche dei termini di natura sostanziale come quelli previsti per la prescrizione, ex art 1 comma 2 della l. 20/1994*” (cfr. da ultimo, Sez. Campania n. 512/2023 e n. 212/2022; Sez. giur. Veneto, n. 5/2024), con conseguente ulteriore conferma e rafforzamento delle considerazioni di rigetto dell’eccezione, di cui sopra.

**9.** Nel merito la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei seguenti limiti e termini.

**9.1.** Al fine di meglio delineare l’illiceità delle condotte contestate, è opportuno ricostruire sinteticamente le modalità di funzionamento del mercato dei c.d. certificati bianchi.

Esso trova la propria origine nel decreto interministeriale 20 luglio 2004 e nel successivo decreto 21 dicembre 2007, che hanno introdotto un meccanismo in virtù del quale alcuni soggetti (i distributori di energia elettrica e gas naturale) sono obbligati a raggiungere determinati obiettivi di risparmio energetico operando direttamente, ovvero accedendo ai risparmi conseguiti da altre categorie di soggetti (i soggetti volontari), attraverso l'incentivo economico rappresentato dai c.d. TEE (Titoli di Efficienza Energetica), tra i quali rientrano

i c.d. Certificati Bianchi.

In altri termini, i certificati bianchi rappresentano lo strumento principale attraverso il quale lo Stato italiano persegue il conseguimento degli obiettivi obbligatori di risparmio energetico in ambito nazionale, funzionali al raggiungimento dell'*overall target* europeo (cfr. d.lgs. n. 79/1999; d.lgs. n. 164/2000; d.lgs. n. 115/2008; d.lgs. n. 28/2011; d.m. 28 dicembre 2012; d.m. 11 gennaio 2017; d.m. 10 maggio 2018; d.m. 21 maggio 2021).

Ai soggetti obbligati, quindi, viene annualmente assegnato un obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica da conseguirsi presso i clienti finali e quantificabile in numero di TEE. L'obiettivo è soddisfatto se il distributore dimostra al G.S.E., entro il 31 maggio di ogni anno, di possedere un numero adeguato di TEE, a valere per l'anno precedente.

Se il soggetto obbligato non consegue l'obiettivo, vengono irrogate a suo carico sanzioni pecuniarie. Se, al contrario, l'obiettivo è raggiunto, il soggetto obbligato può beneficiare di un contributo, concesso dallo Stato e stabilito annualmente in proporzione ai titoli assegnati ed annullati per il raggiungimento dello scopo.

Oltre ai soggetti obbligati, altri operatori, tra cui quelli aventi i requisiti per avere la qualifica di ESCO (Energy Service Company, soggetti volontari), possono accedere al meccanismo, ottenendo titoli di efficienza energetica: in particolare, questi soggetti individuano ed attuano misure di miglioramento dell'efficienza energetica (soprattutto degli edifici) presso clienti finali, ottenendo conseguentemente i corrispondenti risparmi energetici, per il riconoscimento dei quali inviano una proposta (progetto) al G.S.E.

In caso di esito positivo della verifica, il G.S.E. riconosce i titoli di efficienza

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | energetica al soggetto proponente e comunica al G.M.E. di stanziare un certo         |  |
|  | numero di titoli a favore di quest'ultimo, proporzionale ai risparmi energetici      |  |
|  | conseguiti grazie alla realizzazione dei progetti di efficientamento.                |  |
|  | Il TEE, o certificato bianco, quindi, per la sua stessa natura e per le stesse       |  |
|  | motivazioni della sua emissione, presuppone che sia stato effettivamente posto       |  |
|  | in essere l'intervento di efficientamento energetico, vale a dire che si verifichi   |  |
|  | il risparmio energetico cui lo stesso era finalizzato.                               |  |
|  | Questi titoli, una volta emessi, possono essere oggetto di successiva                |  |
|  | negoiazione e cessione da parte delle ESCO in un apposito mercato, gestito da        |  |
|  | GME S.p.a. (Gestore Mercato Energia, società interamente partecipata da GSE          |  |
|  | S.p.a.), nel quale le ESCO cedono i titoli ai soggetti obbligati che non sono        |  |
|  | riusciti a raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico loro assegnati.   |  |
|  | Nell'ambito di tale meccanismo, pertanto, appare evidente che i soggetti come        |  |
|  | la società odierna convenuta e come la E. (c.d. ESCO), anche se non                  |  |
|  | perceptor di un contributo pubblico poiché non obbligati ad adempiere                |  |
|  | alla quota d'obbligo sopra indicata, si inseriscono comunque pienamente nel          |  |
|  | programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo, nel                 |  |
|  | momento in cui presentano progetti di risparmio energetico, instando                 |  |
|  | contestualmente per l'emissione dei certificati bianchi (o TEE).                     |  |
|  | <b>9.2.</b> Nella fattispecie in esame, secondo l'assunto della Procura, i convenuti |  |
|  | P. S.r.l., F.P., P.M., P.M., F.                                                      |  |
|  | M., I.R. e G.G. a partire dalla fine del                                             |  |
|  | 2014 avrebbero dato vita talora a delle società ESCO fittizie, prive di qualunque    |  |
|  | struttura organizzativa e operatività, ed in altri casi, come quello di specie       |  |
|  | concernente le società C. S.r.l. e E. S.r.l., avrebbero                              |  |
|  | - pag. 33 di 55 -                                                                    |  |

utilizzato ESCO già esistenti, agendo in loro nome e per loro conto quali veri e propri soci occulti e amministratori di fatto, al fine di presentare falsi progetti di efficientamento energetico. Avrebbero così ottenuto indebitamente i TEE per un controvalore pari al *petitum* azionato in giudizio, che avrebbero poi dirottato, in parte attraverso contratti di consulenza o di procacciamento di affari ed in parte attraverso altri più articolati rapporti contrattuali, a proprio favore e di società a sé riferibili.

**9.3.** Ad avviso del Collegio, gli elementi probatori a sostegno della illiceità della condotta dei convenuti e del quadro fattuale rappresentato dal requirente trovano ancoraggio nelle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziario di Treviso, confluite altresì nel procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Treviso (R.G.N.R. 4613/2018) ed in particolare, nelle informative della Guardia di Finanza di Treviso del 18/3/2019, 17/5/2021-28/6/2021, come anche ricostruite e compendiate nelle ordinanze cautelari emesse dal G.I.P. di Treviso in data 9/9/2019 e confermate dai Tribunali del riesame di Treviso e di Venezia in data 2/10/2019 e 4/10/2019 e in Cassazione (per F. e F.) in data 6/3/2020.

Come noto e come già sopra ricordato in tema di relativo contraddittorio, le risultanze di indagine degli organi di polizia giudiziaria e, più in generale, di un procedimento penale, a maggior ragione se sfociate nell'adozione di formali provvedimenti giurisdizionali, costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice contabile nella formazione del proprio convincimento, ai sensi dell'art. 95 c.g.c. (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. III App., n. 282/2017; Sez. II App., n. 167/2018). In particolare, gli elementi di valutazione

*“derivati dalle indagini penali [...] vengono in rilievo [...]. non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c.” (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. I App., n. 345/2021).*

**9.4.** Ciò posto, dalla suddetta documentazione versata in atti emerge in modo inconfutabile come la P. S.r.l. e le persone fisiche odierne convenute abbiano effettivamente posto in essere un’attività dolosa e fraudolenta volta a far conseguire indebitamente alle società C. ed E. titoli di efficienza energetica successivamente monetizzati sul mercato gestito dal GME, a fronte di progetti di efficientamento energetico falsi e mai realizzati. La falsità delle RVC presentate per conto delle due società è manifesta e per molti versi incontestata. Nessuna delle pratiche di RVC presentate per conto della C. e della E. ha trovato riscontri positivi, emergendo per tutte palesi elementi di falsità della documentazione: n. 482 interventi sono risultati identici a quelli presentati da altre ESCO; in sede di sommarie informazioni testimoniali, i legali rappresentanti delle imprese presunte esecutrici dei lavori di efficientamento energetico hanno dichiarato di non aver mai eseguito le opere relative; gli Uffici Tecnici dei Comuni interessati dai lavori hanno, infine, comunicato l’inesistenza dei protocolli riportati nelle RVC, ovvero la loro identità e la coincidenza con le pratiche edilizie dichiarate per plurime ESCO, così dimostrando in modo certo la falsità ideologica dei progetti presentati al GSE per le società C. e E. e di tutta la documentazione a corredo, tra cui le fatture di realizzazione dei lavori asseritamente rilasciate dalle ditte esecutrici e le identità dei presunti committenti.

Ad ulteriore conferma di tale assunto, d'altra parte, depone la stessa attività di verifica svolta dal GSE S.p.a., che ha riscontrato l'assenza dei presupposti dichiarati con la presentazione dei progetti, e la circostanza che, a fronte dell'apertura dei procedimenti amministrativi di revoca e delle richieste di documentazione integrativa, le due società e i loro consulenti e procacciatori non abbiano saputo trasmettere alcun documento utile a dimostrare la veridicità dei lavori asseritamente svolti.

Infine, dall'esame dei conti correnti e delle fatture delle due società si evince come i certificati così ottenuti siano stati venduti, a seguito di transazione sul Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica gestito dal GME, con incasso dei controvalori monetari di cui si dirà più oltre, mentre nessuna uscita (se non in modo insignificante) per spese inerenti a fornitori o imprese appaltatrici risulta certificata, a testimonianza del carattere fittizio delle attività e dei lavori dichiarati.

**9.5.** Per quanto concerne la concreta ascrizione e ricostruzione delle condotte illecite, dal tenore delle ordinanze applicative delle misure cautelari e dalle stesse informative di indagine sopra citate, emerge un ruolo peculiare, nel perfezionamento della truffa, della società di consulenza P. S.r.l., per il tramite del suo amministratore, presidente del consiglio di amministrazione nonché socio titolare, P.F., e di G.G., che vi cooperava e che ne diveniva amministratore delegato dal 12 settembre 2017.

La società agiva infatti per conto delle varie ESCO, e per quanto qui interessa delle società C. e E., procacciando loro le pratiche di efficientamento energetico e presentando direttamente presso il GSE le domande di accredito e le richieste per ottenere i certificati energetici,

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | spuntando poi a proprio favore una percentuale sugli stessi.                         |  |
|  | Presso l’abitazione del F. veniva reperito un prospetto riepilogativo,               |  |
|  | allegato ad una mail inviata da I. allo stesso F., con                               |  |
|  | l’elencazione di tutte le ESCO coinvolte (comprese C. ed                             |  |
|  | E.), delle quali erano, altresì, precisati i rappresentanti legali indicati          |  |
|  | come “ <i>referenti operativi</i> ”. Dal suddetto ‘file’ riepilogativo delle società |  |
|  | coinvolte (distribuite sull’intero territorio nazionale), emerge il pieno            |  |
|  | coinvolgimento della società P. s.r.l. e degli stessi F.P. e                         |  |
|  | G.G. quali referenti operativi delle società C.                                      |  |
|  | ed E., aventi sede sul territorio piemontese: in esso sono, infatti, indicate        |  |
|  | le sedi, i legali rappresentanti, gli indirizzi mail e perfino le relative password  |  |
|  | di accesso, anche dei conti correnti delle medesime, oltre che i dati di             |  |
|  | riferimento e di accesso al mercato dei TEE, circostanza che comprova                |  |
|  | l’esistenza di un metodo generalizzato ed a regia unica ad essi riferibile, della    |  |
|  | complessiva vicenda illecita.                                                        |  |
|  | Tali circostanze corroborano l’assunto attoreo, secondo il quale il F. e il          |  |
|  | G., anche attraverso la società P. s.r.l., sarebbero stati                           |  |
|  | sostanzialmente amministratori di fatto e soci occulti delle società                 |  |
|  | C. ed E., nonché prenditori di fatto del controvalore dei TEE                        |  |
|  | alle stesse spettanti.                                                               |  |
|  | Il meccanismo di ripartizione dei proventi della vendita dei TEE procacciati a       |  |
|  | favore delle diverse ESCO è stato disvelato, in particolare, dalle sommarie          |  |
|  | informazioni testimoniali rilasciate da G.V., amministratore della                   |  |
|  | R. S.r.l. (altra società coinvolta in altri ambiti territoriali, cfr. verbale del    |  |
|  | 6/6/2018), nonché dalla scrittura privata del 10/10/2015 dallo stesso consegnata     |  |
|  | - pag. 37 di 55 -                                                                    |  |

alla Polizia giudiziaria: a fronte dell'attività di "procacciamento" ricevuta, le ESCO dovevano riversare alla P. il 52% del controvalore dei TEE ottenuti dal GSE, nonché una quota del 40% a favore della G.A. E. s.p.a., società riferibile a M. e M.P., o di altre società nell'orbita dello stesso F. Nel caso della C., in particolare, tale percentuale è stata ricostruita nella misura del 30% a favore della P. s.r.l. e del 10% a favore di M. e M.P. (cfr. ordinanza cautelare del G.I.P. di Treviso del 9/9/2019).

La P. s.r.l. acquisiva, inoltre, una quota del 4% del capitale sociale della E. S.r.l. proprio nel periodo di presentazione al G.S.E. delle RVC attestanti i falsi interventi di efficientamento energetico, ed il F. veniva altresì autorizzato ad operare sul conto corrente della medesima, a riprova di un suo interesse personale nella società e della circostanza che l'attività di presentazione delle pratiche di efficientamento energetico della suddetta società rientrava nella sua sfera di influenza.

Il F., pertanto, unitamente ai citati M. e M.P. e al G., risulta essere stato, in sostanza, la "mente" delle condotte delittuose sopra descritte. La sua posizione, certamente rilevante nell'ambito delle vicende illecite nel loro complesso, quale esperto del settore e quale raccordo della gestione societaria delle società ESCO qui coinvolte, è confermata dal suo ruolo nella successiva redistribuzione delle risorse acquisite dalle società, come ampiamente indicato nelle suddette relazioni di indagine.

M. e M. P. risultano aver, analogamente, operato come amministratori di fatto e soci occulti della C., anche alla luce della sopra riferita partecipazione alla distribuzione dei proventi dei TEE, in

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | particolare attraverso la propria società G.A. E. S.p.a.                                 |  |
|  | L'esame della documentazione bancaria delle due ESCO qui coinvolte ha,                   |  |
|  | infatti, permesso di accertare che una parte delle somme ottenute per la vendita         |  |
|  | dei TEE è stata, sostanzialmente, <i>“trasferita a soggetti giuridici quali la P.</i>    |  |
|  | <i>S.R.L. (riconducibile a F.P.), la ESCO GA E. S.P.A.</i>                               |  |
|  | <i>(riconducibile alla famiglia P.), la M, S.R.L. (riconducibile a</i>                   |  |
|  | <i>F.M. [...]Per quanto concerne le figure di P.F. e</i>                                 |  |
|  | <i>M. e M.P., oltre alle ingenti somme dagli stessi percepite</i>                        |  |
|  | <i>attraverso le società ad essi riconducibili, la riconducibilità della C.</i>          |  |
|  | <i>S.P.A. alla loro sfera di interessi emerge dal contenuto dell'e-mail datata 11</i>    |  |
|  | <i>luglio 2017, inviata da P.F. a M.P., intitolata “elenco</i>                           |  |
|  | <i>società CONCORDATO”</i> (allegato n. 26 all'annotazione della Guardia di              |  |
|  | Finanza del 17.05.2021).                                                                 |  |
|  | Come emerge dall'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia (doc. 10                 |  |
|  | della Procura), poi, G.G. agiva illecitamente di concerto                                |  |
|  | con il F. ed era, in particolare, diretto referente operativo delle due ESCO             |  |
|  | C. ed E. per la presentazione delle RVC basate su interventi                             |  |
|  | inesistenti e su falsa documentazione.                                                   |  |
|  | La partecipazione del G. alle attività illecite concernenti i TEE della                  |  |
|  | società C. emerge, nello specifico, dal contenuto della <i>mail</i> , inviata            |  |
|  | in data 25 gennaio 2017 da P.F. al medesimo, dal quale si desume il                      |  |
|  | loro concorrente ruolo di <i>domini</i> nelle operazioni di ottenimento e vendita dei    |  |
|  | TEE ( <i>“...da riflettere...ma credo di partire con la vendita...se poi ci aggiungo</i> |  |
|  | <i>c. il conto si fa molto più succoso”</i> ), accompagnata da un prospetto              |  |
|  | affacente la simulazione dei guadagni realizzabili sui titoli posseduti dalle            |  |
|  | - pag. 39 di 55 -                                                                        |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | ESCO, attraverso l’eventuale cartolarizzazione dei medesimi.                            |  |
|  | M.F. e R.I., infine, come confermato                                                    |  |
|  | dall’ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia del 2/21.10.2019, si                |  |
|  | occupavano principalmente del materiale confezionamento della                           |  |
|  | documentazione falsa, rappresentando sostanzialmente le "braccia operative"             |  |
|  | del gruppo, utili a falsificare la documentazione da presentare al G.S.E, come          |  |
|  | desumibile dal possesso di timbri per firme e intestazioni in formato immagine          |  |
|  | (trasferibili quindi da un documento all'altro); dato, questo, univocamente             |  |
|  | indicativo della loro tecnica di falsificazione, consistente nell'apporre firme e       |  |
|  | timbri a documentazione artatamente creata.                                             |  |
|  | La documentazione informatica rinvenuta presso l’abitazione del F.                      |  |
|  | appare, d’altronde, idonea a suffragare tale ricostruzione. L'indicazione del           |  |
|  | nominativo "M." quale autore dei <i>‘files’</i> contenenti le documentazioni            |  |
|  | tecniche da allegare alle RVC consente di ricondurre le relative pratiche al più        |  |
|  | pregnante ruolo di procacciatrice della F., <i>“in quanto se così [non]</i>             |  |
|  | <i>fosse non vi sarebbe alcuna ragione di indicare il suo nominativo come</i>           |  |
|  | <i>creatore del file (indicazione che viene creata una volta salvato il file per la</i> |  |
|  | <i>prima volta e, dunque, al momento della predisposizione della</i>                    |  |
|  | <i>documentazione, dato questo radicalmente incompatibile con la genuinità di</i>       |  |
|  | <i>documentazione che dovrebbe essere redatta dalle ditte che hanno eseguito i</i>      |  |
|  | <i>lavori e non dal procacciatore che lavora in favore delle ESCO”</i> (cfr.            |  |
|  | ordinanza del riesame, cit.).                                                           |  |
|  | Il ruolo prevalentemente operativo non impediva peraltro, come sopra                    |  |
|  | ricordato, a M.F. di avere, altresì, la sostanziale gestione e                          |  |
|  | controllo della società M. S.r.l., attiva nel procacciamento dei falsi                  |  |
|  | - pag. 40 di 55 -                                                                       |  |

progetti di certificazione energetica e a propria volta destinataria del trasferimento del controvalore dei TEE da parte delle ESCO prime prenditrici dei certificati.

Per quanto attiene, infine, alla specifica posizione di R.I., non assume rilevanza la circostanza, dedotta dalla sua difesa, che lo stesso fosse stato assunto quale dipendente della P. S.r.l. solo dall'1/10/2015, mentre le RVC false risultano esser state presentate in un momento antecedente.

Ciò, intanto, è vero solo per la società E., le cui tre RVC sono state redatte in data 16/7/2015, mentre le RVC della società C. sono tutte successive a tale data.

In ogni caso, la dedotta circostanza non è idonea a provare l'estraneità del medesimo, come rilevato dalle ordinanze cautelari e del riesame citate, *“ben potendosi ritenere che egli abbia iniziato la propria opera in un momento in cui il sistema fraudolento era già stato avviato da altri, e non incidendo tale circostanza sulla responsabilità concorsuale di quest'ultimo, incentrata sulla sua attività di falsificazione delle RVC”*, in particolare per quanto atteneva al suo specifico intervento sulle relazioni tecniche (viceversa normativamente riservate a professionisti a ciò abilitati), dal 2015 in poi.

Anche a prescindere dal formale ruolo svolto all'interno della compagine sociale, la concreta ingerenza da parte dei predetti F. e I. nell'attività illecita in questione, volta alla concreta acquisizione e gestione dei contributi pubblici, appare idonea a far ritenere che, con il loro operato, i medesimi abbiano contribuito allo sviamento delle risorse pubblicistiche, dovendone così parimenti rispondere (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, ord. n. 55/2023).

**9.6.** Le condotte sopra sintetizzate integrano senza dubbio gli estremi della condotta antigiuridica quale elemento oggettivo della responsabilità erariale, in particolare per la violazione della sopra ricordata disciplina in materia di risparmio energetico, la quale persegue l'interesse pubblico della tutela ambientale, concretizzantesi nell'obiettivo del raggiungimento di determinate soglie percentuali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in adempimento degli impegni sovranazionali assunti anche dal nostro Paese (cfr. d. lgs. n. 28/2011).

In particolare, l'antigiuridicità della condotta è desumibile dall'art. 12, comma 13 del d.m. 11/01/2017, il quale stabilisce che *“le violazioni, elusioni, inadempimenti incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3 del D. lgs n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate”*.

Ai sensi del successivo comma 14 del medesimo articolo, costituisce poi violazione rilevante, tra il resto, anche la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi.

Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni deve essere, pertanto, affermata la responsabilità dolosa dei convenuti P. S.r.l., F.P., P.M. e P.M., G.G., F.

M. e I.R., con vincolo di solidarietà dei medesimi, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quiquies*, legge n. 20/1994.

**10.** Quanto alla società C. s.r.l., ESCO per conto della quale sono

state presentate le RVC rivelatesi false, ritiene invece la Sezione di non ravvisare nel comportamento imputabile alla medesima, attraverso l'operato dei suoi amministratori, il requisito soggettivo del dolo.

Non emerge infatti dagli atti penali un comportamento attivo della medesima nella commissione della truffa a discapito del GSE e nella falsificazione delle RVC volte all'ottenimento dei TEE, quanto piuttosto di essersi messa “*a disposizione dell'organizzazione criminale di cui al capo 1 (riguardante, appunto, gli altri odierni convenuti, n.d.r.)...consentendo in particolare ai sodali di commettere una serie indeterminata di delitti di truffa, ai sensi dell'art. 640 bis c.p., commessi ai danni della CSEA, del GSE e del GME e/o di altri enti pubblici e/o soggetti operanti nel settore del risparmio ed efficientamento energetico...(omissis), permettendo in particolare ai membri dell'organizzazione l'istruzione e l'inoltro della falsa documentazione da inviare al GSE in relazione alle RVC da presentare, utilizzando il nome e i dati delle società di cui i soggetti erano formalmente titolari e/o gestori di fatto...*” (cfr. ordinanza cautelare del G.I.P. di Treviso del 09/09/2019).

Circa la consapevolezza e il grado di compartecipazione attraverso i quali tale manipolazione da parte di terzi della società sarebbe avvenuta, lo stesso Tribunale di Treviso (cfr. ordinanza del G.I.P. del 04/10/2019) ha ritenuto, con considerazioni condivise anche da questo Collegio sulla base della valutazione degli atti, che “*si rileva che tali persone (tra cui gli amministratori della C., n.d.r.), pur sicuramente raggiunte da elementi di prova in ordine al coinvolgimento di società a loro riferibili, ESCo ed Enti iscritti, non vedono allo stato elementi di idoneo spessore indiziario per configurarne fattivo e consapevole coinvolgimento nei contestati concorsi criminosi. Nessuna di tali*

*persone...risulta qualificabile come supporto operativo delle condotte del prevenuto F.P., né quale fattivo referente nella formazione orientata delle richieste/RVC che costui ebbe a predisporre per tali società, né quale procacciatore del F. o fattivo esecutore delle direttive e compiti da costui come visto impartiti...E' ben vero, come l'annotazione allegata alla richiesta d'appello del P.M. dimostra, che anche tali compagini ed Enti, a tali soggetti indagati riferibili, conseguirono i certificati bianchi/TEE ai quali tali attività erano orientate, ma tanto risulta avvenuto in misura ben minore rispetto a quanto documentato per i soggetti qui ricorrenti (tra cui gli altri indagati, oggi convenuti, n.d.r.) e le società dagli stessi, in diritto o in fatto, gestite, ed è pertanto del tutto incerto e labile il loro apporto, ed ancor più la loro effettiva consapevolezza, alle ipotesi d'incolpazione formulate".*

Pertanto, già con la precedente ordinanza del 9 settembre 2019, il G.I.P del Tribunale di Treviso aveva respinto la richiesta di misura cautelare reale del sequestro nei confronti degli amministratori della società C. *"in difetto dei presupposti"*, tra i quali è annoverabile anche l'assenza di sicuri elementi, di carattere quantomeno indiziario, deponenti per l'iscrizione di una loro condotta dolosa.

Emerge dagli atti, infatti (cfr. informativa del N.P.E.F. della Guardia di Finanza di Treviso del 21 maggio 2021), che diversamente da molte altre ESCO coinvolte nella vicenda, che furono costituite specificamente per consentire la presentazione delle RVC false e la percezione dei relativi TEE, la C.

era da tempo operativa nel settore energetico delle fonti rinnovabili. Anche dagli accertamenti bancari effettuati sui suoi conti correnti (seppur colpevolmente aperti all'operatività del F. e dei sodali, come si dirà tra

breve) è emerso che le somme confluite sugli stessi non furono costituite esclusivamente dai proventi percepiti per il conseguimento dei certificati bianchi da parte del Gestore dei Mercati Energetici (GME) S.p.a., bensì anche da altre attività imprenditoriali nel contempo effettivamente esercitate.

Il Pubblico Ministero, per contro, non ha dedotto, allegato o prodotto, né in sede di atto introduttivo né successivamente nel corso della discussione, alcuna risultanza istruttoria, acquisita in sede penale o autonomamente, che consenta una diversa ricostruzione del ruolo nella vicenda e della conseguente responsabilità della società in questione.

La contestazione mossa dall'attore pubblico alla C. S.r.l. è, infatti, consistita, genericamente, *“di aver svolto quelle attività necessarie a percepire i TEE (compilazione delle domande, sottoscrizioni, rappresentanza sociale) [...] poste al servizio delle intenzioni criminali del gruppo di persone”*.

Allo stato degli atti, non risultano pertanto elementi sufficienti per configurare una responsabilità dolosa in capo alla società C. S.r.l.

**10.1.** Ritene la Sezione, peraltro, che alla società in questione sia imputabile un comportamento gravemente colposo, tale da configurare una sua responsabilità sussidiaria rispetto a quella dolosa degli altri convenuti evocati, ex art. 1, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, della legge n. 20/1994.

È, infatti, principio consolidato nell'interpretazione giurisprudenziale che *“in caso di concorso nella produzione del danno erariale tra un soggetto che abbia agito con dolo o abbia conseguito un illecito arricchimento, e un corresponsabile la cui condotta sia caratterizzata da colpa grave, l'obbligazione del primo dev'essere considerata principale, rispetto a quella, sussidiaria, del secondo”* (cfr. Corte dei conti, SS.RR., n. 4/2019; in termini,

Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 92/2020).

Se è pur vero, infatti, che la società C. risulta aver contrattualmente delegato a terzi, ed in particolare alle società collegate al F., l'attività di ricerca delle imprese per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, gli adempimenti necessari alla predisposizione delle pratiche di efficientamento energetico, la raccolta della documentazione necessaria alla presentazione delle RVC e le attività inerenti alla negoziazione dei TEE conseguentemente ottenuti (cfr. contratti c.d. "*White Energy*" e con le società P. S.r.l., GA E. S.r.l., R. S.r.l., L. S.r.l. agli atti, *sub* docc. 3-9-bis della difesa C.), è altrettanto indubitabile che tale totale e acritico affidamento, se può indurre ad escludere un suo coinvolgimento intenzionale nella commissione degli illeciti, certamente non è esente da profili di grave colpa. La delega non la esentava, infatti, dal dover esercitare un controllo ed una generale verifica sull'operato dei suddetti mandatari, ed in particolare sulla genuinità delle pratiche presentate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sottoscritte dal proprio legale rappresentante e sui progetti presentati, anche in ordine all'avvenuta esecuzione e rendicontazione degli interventi di efficientamento energetico dichiarati.

Dalle indagini e dalle informative della Guardia di Finanza sopra citate, emerge, infatti, che dai conti correnti della società, anche questi affidati e sostanzialmente gestiti dal F. e dai suoi sodali, non sarebbero usciti, se non in minima parte, fondi destinati al pagamento dei presunti esecutori dei lavori, circostanza che avrebbe dovuto allertare di per sé sola, usando l'ordinaria diligenza, gli amministratori della C. circa la genuinità delle RVC sottoscritte e delle operazioni avviate.

**10.2.** In tale evenienza, la giurisprudenza è univoca nel configurare la responsabilità amministrativo-contabile del percettore dell'agevolazione, il quale, violando anche colposamente le condizioni della spesa, abbia realizzato i presupposti per la sua illegittima percezione, incidendo negativamente sull'attuazione del programma ivi configurato, così determinando uno sviamento dalle finalità perseguite (cfr. questa Sezione, sentenza n. 135/2023; conforme, n. 102/2022).

Spetta, infatti, al percettore beneficiario del contributo pubblico dimostrare la coerenza dell'agevolazione alle finalità previste, la loro realizzazione e dunque il suo corretto impiego (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 159/2015), nonché gli idonei elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese al momento dell'ottenimento e alle condizioni previste dal bando o dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, n. 62/2014; Sez. giur. Lazio, n. 914/2013).

Ne deriva che l'incapacità della società convenuta di fornire qualsivoglia ausilio o documentazione nel procedimento amministrativo di verifica, da parte del GSE, della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sfociato nell'annullamento e nella revoca dei TEE, non può che comportare un concorso della medesima, seppur a titolo colposo e sussidiario, nella commissione degli illeciti contestati, per essersi comunque ingerita nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale e per aver comunque, con le dichiarazioni sottoscritte, posto in essere le condizioni per la sua percezione (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., n. 109/2006; Sez. I App., n. 324/A/2008; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021).

**10.3.** Il collegamento tra la finalità pubblica perseguita attraverso l'erogazione

di agevolazioni a carico dell'erario e l'iniziativa imprenditoriale privata diretta

a realizzarle viene assicurato, infatti, attraverso una rigida procedimentalizzazione dell'erogazione dei contributi, tra le cui fasi indispensabili vi è la rendicontazione, elemento cardine per la verifica di coerenza e congruità della spesa effettivamente sostenuta.

La necessità di rendicontazione dell'utilizzo di risorse pubbliche, ovviamente con le modalità procedurali previste dalle diverse discipline di settore, costituisce, dunque, espressione del principio generale di necessaria giustificazione della spesa: in difetto, non è possibile verificare la conformità dell'impiego alle finalità poste a base dell'erogazione, configurandosi quindi una conseguente responsabilità nella distrazione del finanziamento percepito (cfr. questa Sezione, sent. n. 96/2023).

Occorre considerare che la richiesta di agevolazioni pubbliche a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il soggetto istante ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. sentenza di questa Sezione, n. 227/2022).

Anche in applicazione di tali consolidati principi, in fattispecie similari questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che anche il mero prestanome, che agisca o compaia per conto altrui in attività fittizie o illecite, non possa che essere consapevole di tali caratteri dell'attività (o debba comunque esserlo, usando l'ordinaria diligenza), e debba conseguentemente rispondere della falsità dei

progetti presentati, per aver comunque partecipato con la propria condotta alla frustrazione del fine pubblico perseguito con il contributo (cfr. questa Sezione, sentenza n. 234/2023).

**11.** In ordine alla sussistenza, individuazione e attualità del danno erariale, esse discendono dalla considerazione che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (cfr., *ex plurimis*, Cass., S.U., ord. n. 4511/2006), il danno pubblico si configura ed è attuale nel momento stesso in cui il privato beneficiario di un vantaggio pubblicistico, per proprie scelte, incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento delle finalità di interesse collettivo perseguite.

In particolare, aderendo a un programma pubblico mediante la presentazione di progetti in materia di risparmio energetico rivelatisi non veritieri o irregolari, i convenuti hanno ottenuto titoli energetici non rappresentativi di un effettivo risparmio energetico, impedendo, così, il raggiungimento di quelle alte finalità pubbliche perseguite dallo Stato (e attinenti alla tutela dell'ambiente, valore costituzionalmente tutelato dall'art. 9 Cost.), anche in adempimento di obblighi comunitari (art. 117 Cost.), tramite lo stesso GSE (responsabile del programma nazionale degli interventi economici per le finalità previste dalla legge nello specifico settore dell'energia e dell'ambiente) e realizzando un danno pubblico causalmente legato alle condotte sopra esposte.

**11.1.** Non possono esservi dubbi circa il carattere pubblico ed erariale del danno in questione, dal momento che i TEE indebitamente ed illecitamente percepiti sono emessi, a fronte della certificazione di risparmi energetici, dal Gestore Servizi Energetici S.p.A.

GSE è una società pubblica interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (che eroga incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia), ed è preposta alla gestione delle pratiche di incentivazione di energia elettrica in regime agevolato (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., n. 493/2017) e sottoposta, altresì, al controllo di questa Corte, ex art. 12, legge n. 259/1958.

Tale società, come risulta dalla Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria eseguito dalla Corte dei conti – Sezione controllo enti per l'anno 2017, ha natura di società *in house* (cfr. Determinazione del 5 febbraio 2019, n. 10). La stessa natura, inoltre, le è stata riconosciuta dalla Delibera numero 110 del 7 febbraio 2018 dell'Autorità anticorruzione.

Appurata la sua qualifica di società *in house*, ne consegue il venir meno della distinzione patrimoniale con l'ente socio, con conseguente piena giurisdizione della Corte dei conti per il danno subito dalla stessa società partecipata e per essa dal Ministero controllante (cfr. questa Sezione, sent. n. 121/2022).

**11.2.** Quanto all'entità del danno, essa deve essere determinata sulla base del controvalore dei certificati bianchi indebitamente ottenuti dalla società e successivamente venduti sul mercato del GME.

Il danno erariale deriva, infatti, dall'illecita percezione di TEE, emessi a seguito delle condotte sopra descritte: in mancanza di una rigida e predeterminata quantificazione del valore dei titoli, questo può individuarsi nel controvalore economico degli stessi percepito, a seguito della loro vendita, dai responsabili dell'illecito (in termini, recentemente Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, n. 66/2024).

Come già precisato da questa Sezione in fattispecie similari, infatti, la natura

dei TEE è sicuramente quella di titoli di valore, *“il cui possesso integra già un vantaggio per il possessore, poiché può renderli oggetto di cessioni e di contrattazioni sul mercato, come per qualsiasi altro titolo, senza necessità di attendere la loro monetizzazione (possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato o attraverso contrattazioni bilaterali, e il loro valore economico è definito nelle sessioni di scambio sul mercato”* (Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 97/2022).

Ad ulteriore conferma, il principio è stato ulteriormente sviluppato nella sentenza n. 274/2023 della II Sezione centrale d'appello, che nel respingere l'appello avverso la suddetta pronuncia, ha ribadito che *“se un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP), conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica, esso si pone già come il “premio” che l'ente pubblico paga a colui che consegue il risparmio energetico: sussiste una interconnessione in forza della quale soltanto dal risultato (efficientamento energetico) deriva il beneficio (il TEE)”*.

Da ciò consegue che, se l'obiettivo viene frustrato, *“il titolo energetico rimane sine causa, ed è pertanto ripetibile. Il danno, dunque, deriva dall'attribuzione di una posizione di vantaggio a un soggetto che ne ha beneficiato ingiustamente”*.

Il prezzo di vendita, pertanto, rappresenta semplicemente il controvalore monetario e dunque la misura di un danno già certo ed attuale al momento dell'indebita emissione dei certificati di risparmio energetico (cfr. questa Sezione, n. 234/2023, cit.), ed è correlato al vantaggio indebitamente ottenuto dal beneficiario.

**11.3.** Ciò posto, il danno erariale deve dunque essere quantificato, per quanto

concerne i TEE rilasciati alla società C., in euro 7.935.762,49, pari

al controvalore percepito dalla suddetta società per la vendita dei medesimi sul

mercato gestito dal GME, come emergente dalle relative fatture di vendita

prodotte agli atti (cfr. docc. 11-43 della difesa), essendo irrilevanti le successive

fluttuazioni di valore sul mercato sulla base delle quali è stato calcolato dal

GSE il prezzo medio dei medesimi, poiché si tratta di circostanze successive,

indipendenti e solo potenziali rispetto all'avvenuta consumazione del danno,

come sopra delineato.

Dalla predetta somma deve essere dedotto, come riconosciuto dallo stesso GSE

e dal requirente, l'importo di euro 110.781,79, oggetto di compensazione a

fronte di distinto ed effettivo intervento di risparmio energetico realizzato dalla

C. (come da nota del 29/7/2022 dello stesso GSE), nonché

l'ulteriore importo di euro 300.000,00, già recuperato all'esito del giudizio

abbreviato nei confronti degli amministratori della società C. (cfr.

sentenza n. 31/2024 di questa Sezione), e così per un importo finale di euro

7.524.980,70.

Per quanto concerne, invece, i TEE rilasciati alla società E. s.r.l., il

danno va quantificato, secondo il medesimo criterio, in euro 754.541,30, come

risultante dalle fatture di vendita sul mercato del G.M.E., direttamente o tramite

contratti bilaterali (cfr. docc. 64-75 della difesa C.), cui è da dedurre

la somma di euro 200.000,00 recuperata in sede di giudizio abbreviato a carico

della medesima E. e del suo amministratore (cfr. sent. n. 32/2024), e

così per un importo finale di euro 554.541,30.

**12.** Alla luce di quanto esposto nei paragrafi 9.6. e 10., i convenuti P. S.r.l.,

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                             |  |
|  | F.P., G.G., P.M., P.M.,                                                                     |  |
|  | F.M. e I.R. devono rispondere, in solido, degli                                             |  |
|  | importi di danno sopra citati riferibili ad entrambe le ESCO, e così per un totale          |  |
|  | di euro 8.079.522,00 (euro 7.524.980,70 riferiti ai TEE della C. +                          |  |
|  | euro 554.541,30 della E.).                                                                  |  |
|  | Atteso il comune elemento psicologico doloso, non vi è spazio per                           |  |
|  | l'applicazione nei confronti dei predetti convenuti dell'invocato potere                    |  |
|  | riduttivo dell'addebito, ai sensi dell'art. 52 r.d. n. 1214/1934 (cfr., <i>ex ceteris</i> , |  |
|  | Corte dei conti, Sez. I App., n. 469/2019; Sez. giur. Emilia-Romagna, n.                    |  |
|  | 313/2021);                                                                                  |  |
|  | La società C. s.r.l. deve, invece, rispondere in via sussidiaria                            |  |
|  | rispetto ai restanti convenuti, dell'importo di euro 7.524.980,70, corrispondente           |  |
|  | ai TEE di propria competenza, non essendovi alcun presupposto per estendere                 |  |
|  | la sua responsabilità alle operazioni concernenti i TEE della società EN.PRO                |  |
|  | S.r.l. (cfr. questa Sezione, sentenza n. 234/2023, cit.).                                   |  |
|  | Le predette somme, da riconoscersi a favore dell'amministrazione danneggiata,               |  |
|  | individuata nel Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), quale                        |  |
|  | azionista unico della società in house Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.                |  |
|  | (GSE), a sua volta azionista unica della società Gestore dei Mercati Energetici             |  |
|  | S.p.a. (GME), possono considerarsi già comprensive della rivalutazione                      |  |
|  | monetaria e sono produttive di interessi nella misura legale, ex art. 1284,                 |  |
|  | comma 1, c.c., dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo.             |  |
|  | <b>13.</b> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.                 |  |
|  | P.Q.M.                                                                                      |  |
|  | la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in                     |  |
|  | - pag. 53 di 55 -                                                                           |  |

|  |                                                                                     |                          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |                                                                                     |                          |
|  | composizione collegiale, definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> : |                          |
|  | DICHIARA la contumacia dei convenuti P. S.r.l. e F.P.;                              |                          |
|  | CONDANNA in solido P. S.r.l., F.P., G.G.,                                           |                          |
|  | P.M., P.M., F.M. e I.R.,                                                            |                          |
|  | al pagamento dell'importo di euro <b>8.079.522,00</b>                               |                          |
|  | (ottomilionisettantanovemilacinquecentoventidue/00), nonché la società              |                          |
|  | C. S.r.l. in via sussidiaria limitatamente all'importo di euro                      |                          |
|  | <b>7.524.980,70</b> (settemilionicinquecentoventiquattromilanovecentoottanta/70), a |                          |
|  | favore del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), oltre ad interessi legali       |                          |
|  | dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.                              |                          |
|  | CONDANNA i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio in              |                          |
|  | favore dell'Erario, che si liquidano in euro 3.900,08 (tremilanovecento/08).        |                          |
|  | Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.                                 |                          |
|  | Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 10 aprile 2024, con            |                          |
|  | l'intervento dei Magistrati:                                                        |                          |
|  | Marco Pieroni, Presidente                                                           |                          |
|  | Alessandra Olessina, Consigliere                                                    |                          |
|  | Ivano Malpesi, Consigliere estensore                                                |                          |
|  | Il Giudice estensore                                                                | Il Presidente            |
|  | Ivano MALPESI                                                                       | Marco PIERONI            |
|  | <i>F.to digitalmente</i>                                                            | <i>F.to digitalmente</i> |
|  | Depositata in Segreteria il 17/06/2024                                              |                          |
|  | <i>per</i> Il Direttore della Segreteria                                            |                          |
|  | Caterina SCRUGLI                                                                    |                          |
|  | <i>Il Funzionario: Francesca CAMPANA</i>                                            |                          |
|  | <i>F.to digitalmente</i>                                                            |                          |
|  | - pag. 54 di 55 -                                                                   |                          |

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

*F.to digitalmente*

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 17/06/2024

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

*F.to digitalmente*